



AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

in esecuzione del decreto Presidenziale n. 186 del 10 luglio 2020, emesso dal Presidente della Terza Sezione del Tar Puglia - Bari nel giudizio ascritto al n. r.g. 691/2020, promosso dalla sig.ra C.A., difesa, per procura in atti, dall'avv. Claudia Pironti (C.F. PRNCLD85L64A662), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modugno (Ba), alla via Roma, 95/A, indirizzo di posta elettronica certificata *claudia.pironti@pec.it*,

contro

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE: l'Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia (C.F. 02218910715), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in 71122 Foggia (FG), al Viale Luigi Pinto, 1;

CONTROINTERESSATI: C. C.

RIASSUNTO DEL RICORSO

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, le determinazioni dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, assunte a conclusione del concorso unico regionale indetto per la copertura di 2445 posti di OSS, oltre a tutte gli atti, anche endoprocedimentali, adottati medio tempore, nei limiti di quanto di suo interesse.

Al contempo, la stessa ha richiesto l'accertamento del diritto a vedersi riconosciuto il maggiore punteggio in relazione ai titoli di servizio maturati e valevoli ai fini del concorso *de quo*, con inserimento in graduatoria in posizione migliore rispetto a quella risultante dagli atti gravati.

I motivi di censura degli atti impugnati sono sintetizzabili come segue:

- violazione e falsa applicazione del bando di gara, in relazione alla valutazione dei titoli di servizio;
- violazione dell'art. 6 della l. 241/1990 e dei correlati principi del soccorso istruttorio e del giusto procedimento;
- eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti e di motivazione;
- mancata qualificazione della lacuna di cui alla domanda della ricorrente come mero errore scusabile e dipendente in via esclusiva dalla modalità di redazione degli atti della procedura, con conseguente disparità di trattamento.

Nel ricorso è stata censurata la mancata attivazione del soccorso istruttorio invocato a fronte della mancata indicazione da parte della ricorrente di titoli di servizio la cui portata, però, veniva definita solo a procedura in corso: l'amministrazione avrebbe dovuto consentire di integrare la domanda di partecipazione presentata, in quanto il tenore del bando di gara non

era puntuale e lasciava margini ampi di interpretazione, tanto da aver richiesto successive precisazioni e puntualizzazioni circa il suo tenore; al contempo, posto che il requisito era posseduto sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione e, per di più, era stata già prodotta in corso di gara la documentazione che ne attestava il possesso, il soccorso istruttorio non solo era doveroso ma avrebbe garantito la *par condicio* tra i candidati.

Dall'esame degli atti impugnati risultano essere

CONTROINTERESSATI

tutti coloro i quali abbiano partecipato e siano risultati vincitori del concorso unico regionale, indetto con avviso del 10 settembre 2018 degli Ospedali Riuniti di Foggia, per la copertura di n. 2445 posti di Operatore Socio - Sanitario, e che abbiano espresso la riserva a favore del Policlinico di Bari, come risultanti dalle graduatorie definitive approvate con determinazione del direttore f.f. dell'Area per le politiche del personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, n. 1962 del 17 giugno 2020, i quali potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso.

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto del Presidente della Terza Sezione del Tar Puglia Bari, n. 186 del 10 luglio 2020, nel giudizio ascritto al n. r.g. 691/2020.

Bari, 15 luglio 2020

Firmato digitalmente da

Avv. Claudia Pironti